



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.14199 del 28/09/2026
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 52 del 28/09/2026

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI. DISPOSIZIONI PER I FUNERALI E I TRASPORTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI.

- **PREMESSO** che la gestione del Cimitero Comunale e la regolamentazione dei servizi di polizia mortuaria rientrano tra le funzioni fondamentali e istituzionali dell'Amministrazione Comunale, la quale ha il dovere di assicurare l'ordine pubblico, l'igiene, la sicurezza, il decoro dei luoghi di culto e la regolamentazione dei servizi;
- **DATO ATTO** che l'attuale dotazione organica dei dipendenti comunali coinvolti a vario titolo nei Servizi Cimiteriali risente di una grave, oggettiva e cronica carenza di personale, tale da rendere non sostenibile l'organizzazione continuativa dei servizi di custodia e delle operazioni cimiteriali per sette giorni alla settimana;
- **RILEVATO** che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali e delle vigenti normative in materia di tutela della salute dei lavoratori, l'Amministrazione non può programmare il ricorso al lavoro straordinario o ai turni festivi in via ordinaria e sistematica per sopperire a carenze strutturali di organico, dovendo invece garantire al personale il diritto al recupero psicofisico e al riposo settimanale obbligatorio;
- **CONSIDERATO** che le operazioni di tumulazione, inumazione e movimentazione delle salme costituisce un'operazione tecnica complessa che richiede necessariamente la vigilanza e l'intervento diretto del personale dell'Ente, sia per garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di polizia mortuaria, sia per assicurare l'adempimento delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- **RILEVATO** che la prassi di far giungere i trasporti funebri e le salme a ridosso o in coincidenza con l'orario di chiusura dei cancelli impedisce materialmente il completamento in sicurezza delle operazioni di sigillatura e muratura dei loculi, determinando gravi disservizi, lo sfioramento d'orario del personale di custodia e potenziali rischi per la pubblica incolumità;
- **CONSTATATO** che tale criticità operativa risulta ulteriormente aggravata dal costante e incontrollato afflusso di trasporti funebri e funerali provenienti da altri territori comunali, i quali, giungendo spesso senza preavviso e fuori dalle finestre orarie di servizio, portano al collasso organizzativo del personale dell'Ente;
- **RITENUTO** pertanto indispensabile, al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dei Servizi Cimiteriali, estendere le medesime regole restrittive, gli orari limite di accettazione e i divieti festivi anche ai trasporti funebri e alle esequie extra-comunali, garantendo una parità di trattamento che non ammette deroghe o canali preferenziali basati sulla provenienza della salma o dell'impresa incaricata;
- **CONSIDERATO** che, stante la totale chiusura degli uffici comunali dei Servizi Demografici nelle giornate domenicali e festive e la scelta amministrativa di non istituire il servizio di pronta reperibilità dello Stato Civile, risulta impossibile procedere al controllo documentale sanitario e al conseguente formale rilascio dell'autorizzazione al seppellimento (già permesso di seppellimento) ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000;

- **RILEVATO** che tale adempimento costituisce per legge il presupposto di validità e legittimità tassativo e antecedente alla celebrazione di qualsiasi funerale, corteo o trasporto funebre, e che pertanto nessuna operazione di sepoltura può essere avviata nel territorio comunale – indipendentemente dal Comune in cui è avvenuto il decesso o dalle autorizzazioni al trasporto rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni – in assenza del preventivo controllo e visto dell'Ufficiale di Stato Civile di questo Ente;
- **CONSIDERATO** che la conseguente e necessaria sospensione delle attività operative di sepoltura e del trasporto dei feretri nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali non arreca pregiudizio all'igiene pubblica, in quanto il Cimitero Comunale è dotato di idonei locali di deposito temporaneo (camera mortuaria) atti ad accogliere temporaneamente i feretri garantendo le condizioni di isolamento e sicurezza (anche igienico-sanitarie) previste dalla legge;
- **VALUTATO** che tale misura non lede in alcun modo il diritto al rito religioso né la libertà di culto della cittadinanza, risolvendosi nel mero slittamento tecnico-operativo e amministrativo della data delle esequie e delle operazioni materiali di sepoltura al primo giorno feriale utile,
- **CONSIDERATO** che per consentire l'ispezione finale dei viali e il regolare, graduale e sicuro deflusso dell'utenza prima della chiusura definitiva della struttura, si rende necessario prevedere l'interdizione dell'accesso ai visitatori e la chiusura dei cancelli secondari con congruo anticipo rispetto all'orario di fine servizio del personale;
- **VISTO** l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), che conferisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari dei servizi pubblici per armonizzarli con le risorse umane disponibili e le esigenze della collettività;
- **VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale della Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le competenze ordinarie del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali in Sicilia;
- **VISTO** il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria);
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 11 luglio 2022, n. 4 (Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali);
- **RICHIAMATO** il vigente Regolamento Comunale sui servizi cimiteriali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 22/06/2011;
- Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, trascritte e confermate;

ORDINA

1. ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

L'orario di apertura del Cimitero Comunale è regolato e stabilito secondo le seguenti modalità stagionali:

- **Periodo Invernale:** dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
- **Periodo Estivo:** dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE: Il Cimitero Comunale rimarrà tassativamente **chiuso nella giornata di lunedì**, tranne nel caso in cui coincida con le feste comandate e con la ricorrenza dei Defunti.

- **Deflusso dei visitatori:** L'ingresso dei visitatori è consentito fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura dei cancelli principali. I cancelli secondari e laterali verranno tassativamente chiusi 30 minuti prima dell'orario di chiusura generale per consentire l'ispezione finale dei viali da parte del personale di custodia.

2. Disciplina del trasporto funebre e delle attività di tumulazione nei giorni feriali

- **Finestra oraria per l'accettazione e la sepoltura:** Durante i giorni feriali, la celebrazione dei funerali e il trasporto dovranno svolgersi in tempi tali da permettere l'arrivo della salma al Cimitero, la sua formale ricezione da parte del custode e l'esecuzione materiale delle attività di tumulazione o inumazione entro l'orario di servizio del personale addetto.

L'accettazione dei feretri per l'immediata tumulazione è consentita esclusivamente fino alle ore 12:00 del turno mattutino ed entro le ore 17:00 del turno pomeridiano. Le salme che giungeranno oltre tali orari limite saranno provvisoriamente depositate nella camera mortuaria e tumulate a cura degli operatori il giorno feriale successivo.

- **Tassatività per i funerali da altri Comuni:** I trasporti funebri e le relative richieste di tumulazione provenienti da fuori territorio comunale sono tassativamente tenuti al rigoroso rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dalla presente ordinanza. Le salme che giungeranno oltre tali orari saranno temporaneamente depositate nella camera mortuaria e tumulate il giorno feriale successivo.

3. Disciplina dei servizi cimiteriali e divieto assoluto dei funerali nei giorni domenicali e festivi

Sospensione delle attività ordinarie: Nelle giornate di domenica e in tutti i giorni festivi infrasettimanali (nazionali e regionali) sono tassativamente sospese tutte le operazioni cimiteriali di carattere ordinario; nello specifico, è vietata l'esecuzione di qualsiasi operazione di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione

- **Divieto di celebrazione, cortei e trasporto:** Nelle giornate di domenica e in tutti i giorni festivi infrasettimanali, stante la totale chiusura degli uffici comunali e l'assenza del servizio di pronta reperibilità dell'Ufficiale di Stato Civile, è fatto assoluto divieto di effettuare il trasporto di feretri, l'introduzione di salme nel Cimitero Comunale, nonché lo svolgimento di cortei, cerimonie o riti funebri sul territorio comunale, ivi inclusi quelli provenienti da altri Comuni.

- **Slittamento d'ufficio delle esequie:** Per i decessi avvenuti a ridosso o durante i giorni festivi, le imprese di pompe funebri e i familiari dei defunti dovranno programmare il rito funebre e il relativo trasporto al cimitero esclusivamente nei giorni feriali, previa regolare riapertura degli uffici comunali competenti e formale rilascio della necessaria autorizzazione al seppellimento.

- **Divieto di deposito preventivo e stazionamento:** Durante i giorni festivi di chiusura, le salme dovranno permanere, nel rispetto del prescritto periodo di osservazione e delle tutele igieniche, presso i legittimi luoghi di decesso (abitazioni private, strutture ospedaliere/sanitarie o case del commiato debitamente autorizzate), rimanendo tassativamente esclusa la possibilità di trasferimento o deposito preventivo delle stesse presso la camera mortuaria del Cimitero Comunale.

- **Clausola di salvaguardia per festività consecutive:** In deroga straordinaria ai commi precedenti, nel solo ed esclusivo caso in cui ricorrano due o più giornate festive consecutive (ivi inclusa la domenica), il Responsabile del servizio cimiteriale disporrà l'attivazione di un turno di reperibilità o di servizio straordinario del personale necroforo. Tale turno sarà finalizzato esclusivamente all'accettazione e alla contestuale tumulazione delle salme il cui periodo di stazionamento rischi di superare i limiti di tollerabilità igienico-sanitario stabiliti dal citato Regolamento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi altro provvedimento sindacale in materia eventualmente adottato in materia e incompatibile con le disposizioni del presente atto.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online dell'Ente e mediante posizionamento di idonei cartelli informativi nei pressi di tutti gli ingressi del Cimitero Comunale, e che venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:

1. Curia Vescovile della Diocesi di Piazza Armerina;
2. Agenzie di Pompe Funebri operanti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi;
3. Responsabile dei Servizi Demografici e di Stato Civile;

4. Responsabile dei Servizi Cimiteriali / Ufficio Tecnico Comunale;
5. Prefettura di Enna;
6. Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri e alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio per la rigorosa vigilanza sull'esecuzione e sull'osservanza del presente atto;
7. ASP di Enna.

SANZIONI: Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza relative agli orari di ingresso, al divieto di trasporto nei giorni festivi e alle finestre di tumulazione da parte delle agenzie funebri incaricate (sia locali che provenienti da altri Comuni) saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando la contestuale segnalazione alle Autorità competenti per l'adozione di provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre in caso di accertata recidiva.

RICORSI: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR Sicilia) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 120 giorni.

ILSINDACO

CALOGERO DI GLORIA